SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 41**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 febbraio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

Si dà avviso che alla pag. 29 di questo fascicolo della serie generale è pubblicato l'avviso riguardante il rinvio della pubblicazione del calendario delle prove del concorso ordinario, per titoli ed esami, a cattedre e posti nei conservatori di musica. Tale rinvio sarà ripubblicato nella 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» n. 15 del 23 febbraio 1993.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 4

Banco di Sicilia, società per azioni - Amministrazione centrale:

Credito agrario e peschereccio

Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1993.

Credito industriale

Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1993.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 16 febbraio 1993, n. 38.

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 490, recante interventi di sostegno in favore dei consorzi per l'esportazione fra piccole e medie imprese.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 490, recante interventi di sostegno in favore dei consorzi per l'esportazione fra piccole e medie imprese.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VITALONE, *Ministro del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 490, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 299 del 21 dicembre 1992.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 21, è ripubblicato il testo del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 490, corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n 217.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n 2058).

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro del commercio con l'estero (VITALONE) il 21 dicembre 1992

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 dicembre 1992, con pareri delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 dicembre 1992

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 gennaio 1993

Esaminato dalla III commissione il 14 gennaio 1993

Esaminato in aula il 25 gennaio 1993 e approvato il 27 gennaio 1993

Senato della Repubblica (atto n 939):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 29 gennaio 1993, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 2 febbraio 1993.

Esaminato dalla 10ª commissione il 3, 9 febbraio 1993.

Esaminato in aula e approvato il 10 febbraio 1993

93G0089

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 febbraio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «S.A.I.C.O. a r.l.», in Marghera, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione del 23 dicembre 1991 e del successivo accertamento in data 21 agosto 1992 effettuati nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «S.A.I.C.O. a r.l.», con sede in Marghera (Venezia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli artt. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «S.A.I.C.O. a r.l.», con sede in Marghera (Venezia), costituita per rogito notaio Amelio Minazzi, repertorio n. 7158 in data 6 settembre 1984, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Adriano De Sabbata, residente in via Terraglio, 60/A, Mestre (Venezia), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A0910

DECRETO 9 febbraio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «La Fenice 87 - Soc. coop.va a r.l.», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 22 maggio 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. «La Fenice 87 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Verona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. «La Fenice 87 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Verona, costituita per rogito notaio Giannaugusto Fantin, repertorio n. 46440 in data 7 maggio 1987, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Alberto Potti, residente in via XX Settembre, 33, Padova, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A0911

DECRETO 9 febbraio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Oikos - Soc. coop.va a r.l.», in Pozzolo di Villaga, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 10 giugno 1992 e dei successivi accertamenti in data 9 novembre 1992 effettuati nei confronti della società cooperativa «Oikos - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pozzolo di Villaga (Vicenza), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Oikos - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pozzolo di Villaga (Vicenza), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Boschetti in data 8 giugno 1988, repertorio n. 68132, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il

rag. Orazio Bastianello, residente in via Roma, 126, Longare (Vicenza), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A0912

DECRETO 9 febbraio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Movimentazione alimenti refrigerati - M.A.RE. - Soc. coop. a r.l.», in Cremona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 novembre 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Movimentazione alimenti refrigerati - M.A.RE. - Società coop. a r.l.», con sede in Cremona, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Movimentazione alimenti refrigerati - M.A.RE. - Società coop. a r.l.», con sede in Cremona, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Paolo Lovisetti, in data 26 novembre 1988, repertorio n. 123741/7939, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Fiorino Bellisario, residente in via Bissolati, 95, Cremona, ne e nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A0913

DECRETO 9 febbraio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cootabacchi» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Maglie, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 28 marzo 1992 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Cootabacchi» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Maglie (Lecce), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cootabacchi» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Maglie (Lecce), costituita per rogito notaio dott. Domenico Mancuso in data 16 ottobre 1986, repertorio n. 195329, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il sig. Antonio Tamborrino, nato a Torre del Greco (Napoli) e residente in via Capitano Ritucci, 41, Lecce, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A0914

DECRETO 9 febbraio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Ariccina - Società a responsabilità limitata», in Albano Laziale, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 7 settembre 1992 con la quale il tribunale di Velletri ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Ariccina - Società a responsabilità limitata», con sede in Albano Laziale, frazione Pavona (Roma);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Ariccina - Società a responsabilità limitata», con sede in Albano Laziale, frazione Pavona (Roma), costituita per rogito notaio dott. Gian Carlo Necci in data 24 ottobre 1979, repertorio n. 1245, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Gian Marco Innocenti, nato a Roma il 3 marzo 1962 e residente in via Tazio Nuvolari, 156, Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A0915

DECRETO 9 febbraio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa di solidarietà e lavoro Giovanni Marcora», in Carate Brianza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 8 marzo 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa di solidarietà e lavoro "Giovanni Marcora" a responsabilità limitata», con sede in Carate Brianza (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa di solidarietà e lavoro "Giovanni Marcora" a responsabilità limitata», con sede in Carate Brianza (Milano), costituita per rogito notaio dott. Enrica Bettaglio, in data 15 dicembre 1986, repertorio n. 16519, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Franco Colombo, residente in via Martiri Triestini, 3, Milano, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A0916

DECRETO 9 febbraio 1993

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Vanessa confezioni - Società cooperativa a r.l.», in Brugnolo di Rivarolo Re, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 5 maggio 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Vanessa confezioni-Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Brugnolo di Rivarolo Re (Cremona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Vanessa confezioni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Brugnolo di Rivarolo Re (Cremona), costituita per rogito notaio dott. Dante Chizzini, in data 3 luglio 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Domenico Sorrentino, residente in via Navaroli, Cremona, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A0917

DECRETO 9 febbraio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Calzaturificio Ancona - Soc. coop. a r.l.», in Falconara Marittima, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione in data 23 marzo 1992 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della soc. cooperativa di produzione e lavoro «Calzaturificio Ancona - Soc. coop. a r.l.», con sede in Falconara Marittima (Ancona), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Calzaturificio Ancona - Soc. coop. a r.l.», con sede in Falconara Marittima (Ancona), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Guido Bucci in data 5 dicembre 1985, rep. n. 37091, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Francesco Giampieri, residente in via delle Viole, 11, Senigallia (Ancona), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A0918

DECRETO 9 febbraio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cen.For. - Cooperativa di formazione, ricerca, organizzazione servizi aziendali a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 27 aprile 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cen.For. - Cooperativa di formazione, ricerca, organizzazione servizi aziendali a responsabilità limitata», con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cen.For. - Cooperativa di formazione, ricerca, organizzazione servizi aziendali a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Gilberto Colalelli in data 30 giugno 1983, repertorio n. 71376, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Andrea Ciccarelli, residente in via Archimede, 111, Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A0919

DECRETO 9 febbraio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «C.A.M. - Cooperativa acquisti Minerbio - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Minerbio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria e dei successivi accertamenti eseguiti in data 29 luglio 1992 nei confronti della società cooperativa agricola «C.A.M. - Cooperativa acquisti Minerbio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Minerbio (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «C.A.M. - Cooperativa acquisti Minerbio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Minerbio (Bologna), costituita per rogito notaio dott. Filiberti Giulio, repertorio n. 28621, in data 22 gennaio 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Giuseppe Tubertini, residente in via Garibaldi, 18, Conselice (Ravenna), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1993

Il Ministro. CRISTOFORI

93A0920

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 10 novembre 1992.

Definizione dell'elenco dei diplomi di laurea per l'accesso al concorso per la nomina a sottotenente di vascello in servizio permanente effettivo, ruolo normale, del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente l'«Ordinamento della regia Marina», e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 9-*quinquies*, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, concernente: «Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza»;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante la «Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica»;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modifiche ed integrazioni;

Attesa la normativa relativa all'equipollenza tra i diplomi di laurea con particolare riferimento alle norme contenute nel testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, che stabilisce l'equipollenza tra la laurea in scienze politiche e quella in giurisprudenza, nella legge 1° febbraio 1960, n. 67, che concerne l'equipollenza tra la laurea in scienze economiche-marittime e quella in economia e commercio, nella legge 29 novembre 1971, n. 1089, concernente equipollenza delle lauree in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche con la laurea in economia e commercio, nella legge 8 gennaio 1979, n. 10, che prevede l'equipollenza tra le lauree in economia politica e in economia aziendale con la laurea in economia e commercio, nella legge 15 ottobre 1982, n. 757, che prevede l'equipollenza tra la laurea in scienze bancarie e assicurative e quella in economia e commercio, nella legge 14 febbraio 1990, n. 28, che stabilisce l'equipollenza delle lauree in economia marittima e dei trasporti e in commercio internazionale e mercati valutari a quella in economia e commercio, nel decreto ministeriale 12 agosto 1991 che prevede l'equipollenza tra le lauree in scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche e attuariali, e scienze statistiche ed economiche alle lauree in scienze politiche ed in economia e commercio;

Considerata l'opportunità di adeguare la tipologia dei diplomi di laurea costituenti requisito di accesso al concorso per la nomina a sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo alle nuove esigenze dell'amministrazione ed alle più recenti modifiche dell'ordinamento universitario;

Decreta:

Articolo unico

L'elenco dei diplomi di laurea, il possesso di almeno uno dei quali costituisce necessario requisito per la partecipazione al concorso per la nomina a sottotenente di vascello in servizio permanente effettivo - ruolo normale, del Corpo delle capitanerie di porto, è come di seguito definito: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze economiche e marittime, ingegneria (qualsiasi indirizzo), matematica, fisica, discipline nautiche, economia aziendale, economia bancaria, finanziaria e assicurativa, economia politica, economia dei trasporti e commercio internazionale (qualsiasi indirizzo), informatica, scienze internazionali e diplomatiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione della Corte dei conti.

Roma, 10 novembre 1992

Il Ministro della difesa
ANDÒ

Il Ministro della marina mercantile
TESINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1993
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 261

93A0875

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 febbraio 1993.

Approvazione dei modelli di dichiarazione mensile relativa agli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, non soggetti passivi d'imposta, nonché dai produttori agricoli di cui all'art. 34, terzo comma, dello stesso decreto (Mod. IVA INTRA 12) e di dichiarazione per i singoli acquisti intracomunitari (Mod. IVA INTRA 13).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 38, comma 3, lettera *c)*, del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, che considera acquisti intracomunitari gli acquisti a titolo oneroso di beni, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro, effettuati da enti, associazioni e altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;

Visto il comma 5, lettera *c)*, e il comma 6 dello stesso art. 38, per effetto dei quali non costituiscono acquisti intracomunitari gli acquisti dei suddetti beni, se il loro ammontare complessivo non ha superato nell'anno precedente i 16 milioni di lire e fino a quando nell'anno in corso tale limite non sia superato, salvo che gli interessati optino per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari;

Visto l'art. 49, comma 1, del citato decreto-legge n. 513 del 1992, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze sia approvato il modello di dichiarazione relativo agli acquisti intracomunitari effettuati dai soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

Visto l'art. 51, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 513 del 1992, il quale dispone che per gli acquisti intracomunitari imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all'art. 34, comma 3, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'imposta si applica, tra l'altro, secondo le disposizioni dell'art. 49, commi 1 e 2;

Visto l'art. 50, comma 4, del decreto-legge n. 513, il quale prevede che i soggetti di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, devono dichiarare all'ufficio competente, anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta e che l'ufficio stesso, al superamento del limite di cui all'art. 38, comma 5, lettera *c)*, attribuisce loro il numero di partita IVA;

Considerato che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Gli enti, associazioni e altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta e i produttori agricoli di cui all'art. 34, terzo comma, dello stesso decreto, che hanno effettuato acquisti intracomunitari per importi superiori al limite di 16 milioni di lire previsto dall'art. 38, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, ovvero che, pur non avendo superato detto limite, hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari, devono presentare direttamente all'ufficio IVA competente un'apposita dichiarazione, redatta su stampato conforme al modello INTRA 12 allegato al presente decreto.

Tale dichiarazione deve essere presentata in duplice esemplare entro ciascun mese e deve contenere l'ammontare degli acquisti registrati nel mese precedente e l'ammontare dell'imposta dovuta, che deve essere versato presso lo stesso ufficio IVA.

L'ufficio IVA riporta gli estremi della quietanza di pagamento sui due esemplari della dichiarazione e restituisce quello riservato al contribuente, debitamente protocollato.

La dichiarazione non deve essere presentata qualora nel mese precedente non siano stati registrati acquisti intracomunitari.

Art. 2.

Fino al raggiungimento del limite di 16 milioni indicato nell'articolo precedente, i soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, non soggetti passivi d'imposta, che intendono effettuare acquisti intracomunitari soggetti ad imposta e che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta su tali acquisti a norma dell'art. 38, comma 6, del decreto-legge n. 513 del 1992, devono presentare direttamente all'ufficio IVA competente secondo il loro domicilio fiscale, anteriormente al momento di effettuazione di ogni acquisto intracomunitario determinato ai sensi dell'art. 39 del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, una dichiarazione redatta in duplice copia su stampato conforme al modello INTRA 13 allegato al presente decreto.

Nella dichiarazione devono essere indicati, oltre ai dati identificativi del soggetto acquirente, anche l'ammontare dell'acquisto intracomunitario, espresso in lire secondo il cambio del giorno precedente non festivo a quello della presentazione della dichiarazione, al netto dell'imposta dovuta, nonché l'ammontare complessivo degli acquisti effettuati nell'anno in corso.

La copia della dichiarazione riservata al soggetto obbligato deve essere restituita al medesimo debitamente protocollata.

L'ufficio IVA, al superamento del limite di 16 milioni di lire, attribuisce il numero di partita IVA, previa dichiarazione da presentarsi da parte dell'interessato su modello conforme a quello previsto dall'art. 35, comma 1, del richiamato decreto n. 633 del 1972.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1993

Il Ministro: GORIA

Copia per l'ufficio

Mod. INTRA - 12

MINISTERO DELLE FINANZE

REPVBBLICA ITALIANA

DICHIARAZIONE MENSILE DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI EFFETTUATI DA ENTI NON SOGGETTI PASSIVI D'IMPOSTA E DA AGRICOLTORI ESONERATI

(Art. 49 del D.L. 31 dicembre 1992 n. 513)

PERIODO: MESE ___ ANNO 19 ___

ALL'UFFICIO IVA DI ____________________

SOGGETTO OBBLIGATO (compilare sempre)

CODICE FISCALE | PARTITA IVA

PERSONA FISICA

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA GG MM AA | SESSO M F | COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV. | TELEFONO pref. numero

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE | TELEFONO pref. numero

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | C.A.P. | COMUNE | PROV.

DICHIARANTE (compilare se diverso dal soggetto obbligato)

CODICE FISCALE

COGNOME E NOME, DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE | TELEFONO pref. numero

DOMICILIO FISCALE: VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO SCALA INTERNO, ECC. | C.A.P. | COMUNE | PROV.

ACQUISTI REGISTRATI NEL MESE PRECEDENTE

Ammontare degli acquisti al netto dell'imposta	.000
Imposta dovuta	.000

DATA ____________________ FIRMA ____________________

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

ESTREMI DEL VERSAMENTO

NUMERO | DATA

IMPORTO .000

ESTREMI DI PROTOCOLLO

Copia per il contribuente

Mod. INTRA - 12

MINISTERO DELLE FINANZE

REPVBBLICA ITALIANA

DICHIARAZIONE MENSILE DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI EFFETTUATI DA ENTI NON SOGGETTI PASSIVI D'IMPOSTA E DA AGRICOLTORI ESONERATI

(Art. 49 del D.L. 31 dicembre 1992 n. 513)

PERIODO: MESE ANNO 19

ALL'UFFICIO IVA DI

SOGGETTO OBBLIGATO (compilare sempre)

CODICE FISCALE | PARTITA IVA

PERSONA FISICA

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA GG MM AA | SESSO M F | COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV. | TELEFONO pref. numero

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE | TELEFONO pref. numero

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. | C.A.P. | COMUNE | PROV.

DICHIARANTE (compilare se diverso dal soggetto obbligato)

CODICE FISCALE

COGNOME E NOME, DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE | TELEFONO pref. numero

DOMICILIO FISCALE: VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO SCALA INTERNO, ECC. | C.A.P. | COMUNE | PROV.

ACQUISTI REGISTRATI NEL MESE PRECEDENTE

Ammontare degli acquisti al netto dell'imposta	.000
Imposta dovuta	.000

DATA ______________ FIRMA ______________

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

ESTREMI DEL VERSAMENTO

NUMERO | DATA

IMPORTO .000

ESTREMI DI PROTOCOLLO

Copia per l'ufficio

Mod. INTRA - 13

MINISTERO DELLE FINANZE

DICHIARAZIONE DI ACQUISTO INTRACOMUNITARIO DA PARTE DI ENTI, ASSOCIAZIONI O ALTRE ORGANIZZAZIONI DI CUI ALL'ART. 4, 4° COMMA, DEL D.P.R. N. 633/1972 NON SOGGETTI PASSIVI D'IMPOSTA

(art. 50, 4° comma, D.L. 31 dicembre 1992, n. 513)

ALL'UFFICIO IVA DI ____________________

SOGGETTO OBBLIGATO (compilare sempre)	CODICE FISCALE	ANNO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE 19__
DENOMINAZIONE		TELEFONO pref. numero
DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)		
VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC.	C.A.P. COMUNE	PROV.

DICHIARANTE (compilare sempre)	CODICE FISCALE	
COGNOME	NOME	TELEFONO pref. numero
DOMICILIO FISCALE: VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC.	C.A.P. COMUNE	PROV.

Si dichiara che sono in corso di effettuazione acquisti intracomunitari

per lire ______.000 (in cifre) (______ (in lettere))

a seguito dei quali l'importo complessivo degli acquisti intracomunitari effettuati nell'anno in corso risulta

di lire ______.000 (in cifre) (______ (in lettere)) (*)

(*) In caso di superamento dell'importo di L. 16 milioni occorre presentare all'ufficio richiesta di attribuzione del numero di partita IVA.

ANNOTAZIONI

____

____

____

____

DATA ______________ FIRMA ______________

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO
DATA DI PRESENTAZIONE
GIORNO MESE ANNO

ESTREMI DI PROTOCOLLO

Copia per il soggetto obbligato

Mod. INTRA - 13

MINISTERO DELLE FINANZE

DICHIARAZIONE DI ACQUISTO INTRACOMUNITARIO DA PARTE DI ENTI, ASSOCIAZIONI O ALTRE ORGANIZZAZIONI DI CUI ALL'ART. 4, 4° COMMA, DEL D.P.R. N. 633/1972 NON SOGGETTI PASSIVI D'IMPOSTA

(art. 50, 4° comma, D.L. 31 dicembre 1992, n. 513)

ALL'UFFICIO IVA DI ______________________

SOGGETTO OBBLIGATO (compilare sempre)	CODICE FISCALE	ANNO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE 19
DENOMINAZIONE		TELEFONO pref. numero
DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)		
VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC.	C.A.P. COMUNE	PROV.

DICHIARANTE (compilare sempre)	CODICE FISCALE	
COGNOME	NOME	TELEFONO pref. numero
DOMICILIO FISCALE: VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC.	C.A.P. COMUNE	PROV.

Si dichiara che sono in corso di effettuazione acquisti intracomunitari

per lire ____________.000 (in cifre) (______________________ (in lettere))

a seguito dei quali l'importo complessivo degli acquisti intracomunitari effettuati nell'anno in corso risulta

di lire ____________.000 (in cifre) (______________________ (in lettere)) (*)

(*) In caso di superamento dell'importo di L. 16 milioni occorre presentare all'ufficio richiesta di attribuzione del numero di partita IVA.

ANNOTAZIONI

____

____

____

____

DATA ______________________ FIRMA ______________________

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO
DATA DI PRESENTAZIONE GIORNO MESE ANNO

ESTREMI DI PROTOCOLLO

93A0945

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIRETTIVA 16 febbraio 1993.

Direttiva sulla circolazione stradale in caso di nebbia. (Prot. n. 335).

Alla Direzione generale dell'A N A.S.

Alla Società autostrade S p a

All'AISCAT

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno

Al Ministero dei trasporti

Al Dipartimento della protezione civile

Al Ministero delle difesa

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri

Al Ministero delle finanze

Al Comando generale della Guardia di finanza

Premesso che le condizioni di scarsa visibilità, causate nella stagione invernale principalmente dalla nebbia, costituiscono un sempre maggiore pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;

Considerati i gravi incidenti stradali che ogni anno si ripetono a causa delle predette avversità atmosferiche;

Considerato che al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza, in situazioni di scarsa visibilità dovute alla nebbia, si rende necessario impartire istruzioni agli enti proprietari e concessionari della strada, finalizzate a regolamentare, in via generale, la circolazione;

Sentiti i Ministri degli interni e dei trasporti nonché il Dipartimento della protezione civile;

Ai sensi degli articoli 5 e 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada,

Si impartisce

la seguente direttiva agli enti proprietari e concessionari della strada:

«Sui tronchi stradali che presentino caratteristiche di pericolosità a causa del frequente verificarsi del fenomeno della nebbia, nella stagione invernale, ed in particolare sui tratti autostradali indicati nell'allegato alla presente direttiva, gli enti proprietari o concessionari della strada devono imporre, in caso di nebbia con visibilità inferiore a 100 m, limiti massimi temporanei di velocità non superiori a 50 km/h, rendendoli noti attraverso l'installazione dell'apposito segnale "LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ" corredato di pannello integrativo esplicativo con l'iscrizione "IN CASO DI NEBBIA";

agli stessi enti proprietari e concessionari si raccomanda la puntuale osservanza degli obblighi relativi alla corretta installazione e manutenzione della segnaletica stradale, in particolare quella orizzontale, di margine e di corsia, nonché l'utilizzo di tutti i sistemi segnaletici complementari che rafforzano la visibilità dei margini della strada, come previsto dal regolamento di esecuzione del nuovo codice.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 16 del suddetto regolamento gli enti proprietari e concessionari, nel rilasciare provvedimenti di autorizzazione per la circolazione di veicoli e trasporti eccezionali, devono includere la prescrizione che, in caso di nebbia, il veicolo deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina piazzola o area di sosta.

Gli enti proprietari e concessionari della strada, cui la presente direttiva è indirizzata, sono pregati di darne attuazione con la massima urgenza, per le strade di loro competenza».

La presente direttiva sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1993

Il Ministro: MERLONI

ELENCO TRATTI AUTOSTRADALI PARTICOLARMENTE SENSIBILI PER LA SICUREZZA, IN RELAZIONE AL FENOMENO DELLA NEBBIA

LIGURIA

A/7 (Serravalle-Genova) .	tratto	Serravalle-Busalla
A/12 (Genova-Sarzana) .	»	Deiva Marina-Castiglione Vara
A/6 (Mondovì-Savona)	»	Mondovì-Ceva-Millesimo
A/26 (Genova Voltri-Gravellona Toce) . . .	»	Ovada-Biandarate

VENETO

A/4 (Torino-Trieste). . . .	tratto	Brescia-Verona
A/4 (Torino-Trieste) . .	»	Verona-Vicenza
A/4 (Torino-Trieste) .	»	Vicenza-Venezia
A/4 (Torino-Trieste)	»	Venezia-Portogruaro
A/22 (Modena-Brennero) . .	»	Verona-Ala (Trento)
A/22 (Modena-Brennero) .	»	Verona-Modena
A/13 (Bologna-Padova) .	»	Padova-Occhiobello
A/31 (Vicenza/Piovene Rocchette)	»	Vicenza-Piovene Rocchette
A/27 (Mestre-Vittorio Veneto)	»	Mestre-Vittorio Veneto
A/28 (Portogruaro-Pordenone) .	»	Portogruaro-Pordenone

PIEMONTE

Autostrada		Tratto
A/1 (Milano-Trieste)	tratto	Torino-Milano
A/5 (Torino-Aosta)	»	Torino-Ivrea
A/6 (Torino-Savona)	»	Torino-Marene
A/21 (Torino-Piacenza-Brescia)	»	Torino-Piacenza
A/26 (Genova/Voltri-Gravellona Toce)	»	Ovada-Gravellona Toce (*)
A/32 (Torino-Bardonecchia)	»	Torino-Avigliana
Tangenziale Nord-Sud Torino		

LOMBARDIA

Autostrada		Tratto
A/1 (Milano-Napoli)	tratto	Milano-Parma
A/4 (Torino-Trieste)	»	Milano-Brescia
A/7 (Milano-Genova)	»	Milano-Casei Gerola
A/8-A/9 (Milano/Varese - Milano/Como)	»	Milano-Legnano-Saronno
A/21 (Torino-Piacenza-Brescia)	»	Piacenza-Brescia
Tangenziale Est-Ovest Milano		

EMILIA-ROMAGNA

Autostrada		Tratto
A/1 (Milano-Napoli)	tratto	Modena-Piacenza
A/13 (Bologna-Padova)	»	Bologna-Occhiobello (**)
A/14 (Bologna-Taranto)	»	Bologna-Cattolica

MARCHE

Autostrada		Tratto
A/14 (Bologna-Taranto)	tratto	Fano-Cattolica

TOSCANA

Autostrada		Tratto
A/1 (Milano-Napoli)	tratto	compreso km 245-248
A/1 (Milano-Napoli)	»	compreso km 320-348

UMBRIA

Autostrada		Tratto
A/1 (Milano-Napoli)	tratto	Chiusi-Ficulle
A/1 (Milano-Napoli)	»	Attigliano-Orte
A/1 (Milano-Napoli)	»	Chiusi-Orte

LAZIO

Autostrada		Tratto
A/1 (Milano-Napoli)	tratto	Colleferro-Ceprano
A/1 (Milano-Napoli)	»	Chiusi-Orte
A/1 (Milano-Napoli)	»	Magliano Sabino - Roma Nord
A/24 (Roma-L'Aquila)	»	Roma Est-Carsoli
A/1 (Direzione Nord)	tratto	G.R.A.-Fiano Romano
G.R.A.	»	km 0-23
Autostrada per Fiumicino	»	Roma - Aeroporto Fiumicino

ABRUZZO

Autostrada		Tratto
A/14 (Bologna-Taranto)	tratto	Giulianova-Francavilla
A/24 (Roma-L'Aquila)	»	Carsoli-Torano
A/24 (Roma-L'Aquila)	»	Traforo Gran Sasso-Teramo
A/25 (L'Aquila-Pescara)	»	Torano-Avezzano
A/25 (L'Aquila-Pescara)	»	Bussi-Pratola Peligna
A/25 (L'Aquila-Pescara)	»	Chieti-Villanova

CAMPANIA

Autostrada		Tratto
A/1 (Milano-Napoli)	tratto	Ceprano-Caianello
A/3 (Salerno-Reggio Calabria)	»	Petina-Atena Lucana
A/3 (Salerno-Reggio Calabria)	»	Sala Consilina-Buonabitacolo
A/16 (Napoli-Candela)	»	Avellino-Candela

PUGLIA

Autostrada		Tratto
A/14 (Bologna-Taranto)	tratto	Foggia-S. Severo
A/14 (Bologna-Taranto)	»	Gioia del Colle-Mottola
A/16 (Napoli-Candela)	»	Candela-Canosa

CALABRIA

Autostrada		Tratto
A/3 (Salerno-Reggio Calabria)	tratto	km 157-159
A/3 (Salerno-Reggio Calabria)	»	km 175-180
A/3 (Salerno-Reggio Calabria)	»	km 223-225
A/3 (Salerno-Reggio Calabria)	»	km 348-360
A/3 (Salerno-Reggio Calabria)	»	km 380-414

SICILIA OCC.

Autostrada		Tratto
A/19 (Palermo-Catania)	tratto	km 69-74

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Autostrada		Tratto
A/4 (Torino-Trieste)	tratto	Latisana-Sistiana
A/23 (Palmanova-Coccau)	»	Palmanova-Udine
A/28 (Portogruaro-Pordenone)	»	Portogruaro-Fontana Fredda

BASILICATA

Autostrada		Tratto
A/3 (Salerno-Reggio Calabria)	tratto	km 133-140
Racc. A/3 (Sicignano-Potenza)	»	km 24-36

(*) Segnalato anche per la regione Piemonte.
(**) Segnalato anche per la regione Veneto.

93A0922

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche ed aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 9 luglio 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso specificato.

Nell'art. 36, relativo al corso di laurea in chimica, l'elenco degli insegnamenti non obbligatori è soppresso e sostituito dal seguente:

biochimica applicata;
biochimica cellulare;
biochimica degli alimenti;
biochimica industriale;
biocristallografia;
biologia cellulare;
biologia generale;
biomaterali;
biopolimeri;
chemiometria;
chimica analitica clinica;
chimica analitica degli inquinanti;
chimica analitica dei processi industriali;
chimica analitica delle superfici e delle interfasi;
chimica analitica separativa;
chimica analitica strumentale;
chimica bioinorganica;
chimica bioorganica;
chimica bromatologica;
chimica computazionale;
chimica degli alimenti;
chimica dei composti di coordinazione;
chimica dei composti eterociclici;
chimica dei composti organometallici;
chimica dei metalli e delle leghe;
chimica dei processi biotecnologici;
chimica del restauro;
chimica dell'ambiente;
chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
chimica delle macromolecole;
chimica delle sostanze coloranti;
chimica delle sostanze organiche naturali;
chimica dello stato solido;
chimica e tecnologica dei polimeri;
chimica elettroanalitica;
chimica farmaceutica e tossicologica;
chimica fisica ambientale;
chimica fisica biologica;
chimica fisica dei fluidi;
chimica fisica dei materiali;
chimica fisica dei polimeri;
chimica fisica dei sistemi dispersi e delle interfasi;
chimica fisica della catalisi;
chimica fisica dello stato solido e delle superfici;
chimica fisica industriale;
chimica fisica organica;
chimica industriale;
chimica inorganica industriale;
chimica merceologica;
chimica metallorganica;
chimica organica fisica;
chimica organica industriale;
chimica per la conservazione dei beni culturali;
chimica supramolecolare;
chimica teorica;
cristallochimica;
didattica della chimica;
elettrochimica;
elettrochimica applicata;
fotochimica;
genetica;
geochimica;
laboratorio di chimica delle macromolecole;
meccanismi di reazione in chimica inorganica;
meccanismi di reazione in chimica organica;
metodi analitici in chimica industriale;
metodi fisici in chimica inorganica;
metodi fisici in chimica organica;
metodi matematici e statistici;
microbiologia generale;
mineralogia;
petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi;
radiochimica;
recupero e riciclo dei materiali;
sintesi e tecniche speciali inorganiche;
sintesi e tecniche speciali organiche;
spettroscopia molecolare;
stereochimica,
storia della chimica;
strutturistica chimica;
termodinamica chimica;
trattamento chimico dei rifiuti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 26 ottobre 1992

Il rettore: MANTEGAZZA

93A0881

DECRETO RETTORALE 11 dicembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università, concernente l'inserimento, nel corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, dell'orientamento endocrino-metabolico;

Preso atto del parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nella riunione dell'11 giugno 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopracitati, e ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Il settimo comma dell'art. 69, articolo relativo al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, è così riformulato: «gli orientamenti previsti sono nove e precisamente: scienze e sviluppo del farmaco; farmaco terapeutico; tecnologico; fitofarmaceutico; biotecnologico; chimico applicativo; chimico; analitico farmaceutico; endocrino-metabolico.

Nel medesimo art. 69, nell'elenco degli orientamenti è aggiunto, con il numero nove, l'orientamento endocrino-metabolico. così articolato:

9) endocrino-metabolico:
endocrinologia (insegnamento fondamentale, annuale).

Discipline a scelta dello studente, semestrali:

biologia molecolare;

biotecnologie alimentari;

chimica dei recettori;

dietofarmacia;

endocrinologia generale;

farmacologia endocrina;

farmacologia molecolare;

genetica;

ingegneria genetica.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 dicembre 1992

Il rettore: MANTEGAZZA

93A0877

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 22 gennaio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217, recante norme sul diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri della Comunità europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, relativo al riordinamento delle scuole di specializzazione e dirette a fini speciali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università:

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 331 relativo al vecchio ordinamento della scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria è soppresso e sostituito, con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, dai seguenti articoli:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA

Art. 331. — È istituita la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata».

La scuola ha lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel campo della otorinolaringoiatria e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in otorinolaringoiatria.

La scuola rilascia il titolo di specialista in otorinolaringoiatria.

Art. 332. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture e attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 333. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Al funzionamento della scuola contribuisce con le sue strutture l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica.

Art. 334. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 335. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e di tirocinio professionale:

a) area delle scienze basiche fisiche;

b) area delle scienze basiche biologiche;

c) area clinica;

d) area diagnostica;

e) area terapeutica;

f) area delle scienze correlate;

g) area medico-legale e sociale.

Art. 336. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area delle scienze basiche fisiche:

informatica medica e strumentazione biomedica.

b) Area delle scienze basiche e biologiche:

anatomia, istologia ed embriologia;

fisiologia.

c) Area clinica:

patologia ORL e cervico-facciale;

patologia e clinica ORL e cervico-facciale;

ORL pediatrica;

audiologia;

foniatria.

d) Area diagnostica:

semeiotica ORL;

anatomia e istologia patologica;

patologia clinica;

otoneurologia;

audiometria.

e) Area terapeutica:

terapia medica;

tecniche operatorie otologiche;

tecniche operatorie laringofaringee e cervicali;

tecniche operatorie ORL maxillo-facciali;

chirurgia plastica;

tracheobroncoscopia;

anestesiologia.

f) Area delle scienze correlate:

neuropatologia;

oculistica;

radiologia;

pediatria.

g) Area medico-legale e sociale:

medicina legale e infortunistica;

ORL preventiva e sociale.

Art. 337. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolte all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 50):

informatica medica e strumentazione biomedica . . . . ore 50

Scienze basiche biologiche (ore 50):

anatomia, istologia ed embriologia . » 30
fisiologia . . . . » 20

Clinica (ore 100):

patologia ORL e cervico-facciale . . » 100

Diagnostica (ore 200):

semeiotica ORL . . . . » 175

anatomia e istologia patologica . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Clinica (ore 200):

patologia clinica ORL e cervico-facciale . . . . ore 200

Diagnostica (ore 100):

otoneurologia . . . . » 30

patologia clinica . . . . » 30

audiometria. . . . . » 40

Terapeutica (ore 100):

tracheobroncoscopia . . . . » 50

anestesiologia. . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Clinica (ore 200):

patologia clinica ORL e cervico-facciale	ore 100
audiologia	» 50
foniatria	» 25
ORL pediatrica	» 25

Terapeutica (ore 150):

tecniche operatorie faringo-laringee e cervicali	» 100
terapia medica	» 50

Scienze correlate (ore 50):

oculistica	» 20
radiologia	» 30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Terapeutica (ore 350):

tecniche operatorie otologiche	ore 175
tecniche operatorie ORL maxillo-facciale	» 150
chirurgia plastica	» 25

Scienze correlate (ore 25):

neuropatologia	» 15
pediatria	» 10

Medico legale e sociale (ore 25):

medicina legale ed infortunistica	» 10
ORL preventiva e sociale	» 15

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 338. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti di degenza e nei servizi specialistici di diagnosi e cura seguenti: audiologico, otoneurologico, foniatrico, chirurgico.

La frequenza nelle vari aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverra secondo delibera del consiglio della scuola tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il Consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Il presente decreto rettorale sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1993

Il rettore: GARACI

93A0876

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 28 novembre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80;

Visto il regolamento per la costituzione e la gestione ed il funzionamento degli istituti dell'Università degli studi di Ancona approvato con decreto rettorale n. 586 del 16 febbraio 1982, e successive modificazioni;

Considerato che con l'introduzione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e conseguente regolamento per la costituzione e la gestione degli istituti dell'Università degli studi di Ancona la competenza della costituzione degli stessi non è più oggetto di modifica statutaria, ma di competenza degli organi accademici e del rettore;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 ottobre 1992 con cui si trasmette copia del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 settembre 1992 relativo alla soppressione dell'art. 2.1.3 dello statuto;

Decreta:

L'art. 2.1.3. dello statuto dell'Università degli studi di Ancona, è soppresso.

Ancona, 28 novembre 1992

Il pro rettore: PACETTI

93A0878

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 13 gennaio 1993

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; nonché riconosciute le esigenze di specificità professionale, disponibilità di personale docente e non docente e di idonee strutture ed attrezzature, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 147 relativo al numero degli studenti iscrivibili alla scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva è sostituito dal seguente: «in base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di quindici specializzandi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 13 gennaio 1993

Il rettore: PALMIERI

93A0880

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 12 dicembre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (adunanza del 16 settembre 1992);

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Alla fine del primo comma dell'art. 629, relativo ai titoli di ammissione alla scuola di specializzazione in farmacologia, è aggiunta la seguente dicitura: «ed i laureati in scienze biologiche (indirizzo fisiopatologico) relativamente all'indirizzo in farmacologia applicata».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 12 dicembre 1992

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

93A0879

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 490 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1992), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1993, n. 38** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Interventi di sostegno in favore dei consorzi per l'esportazione fra piccole e medie imprese».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno in favore dei consorzi e società consortili per il commercio estero, i contributi finanziari, di cui all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1989, n. 83 *(a)*, possono essere concessi anche per l'anno 1992. Al relativo onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge 21 febbraio 1989, n. 83 *(a)*, recante interventi per i consorzi tra piccole e medie imprese». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Le somme non impegnate entro il 1992, a valere sullo stanziamento di detto anno, possono dare luogo ad impegni di spesa assumibili nell'anno 1993.

(a) La legge n 83/1989 reca. «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane» Si trascrive il testo del relativo art. 4:

«Art 4 *(Contributi finanziari annuali)*. — 1 Ai consorzi e società consortili di cui all'art. 1 [si riferisce ai consorzi e alle società consortili, anche in forma cooperativa, per il commercio estero, *n.d.r.*] possono essere concessi contributi finanziari annuali, purché gli stessi non siano volti a sovvenzionare l'esportazione.

2 La domanda di ammissione ai contributi deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile, dei programmi di attività nonché di una dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte.

3 I contributi sono concessi dal Ministro del commercio con l'estero, con priorità ai consorzi e alle società consortili che sono composti in maggioranza da soci che svolgono le attività di cui al n. 1) del primo comma dell'art. 2195 del codice civile [trattasi di attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi, *n d r.*], sentito il parere di un comitato tecnico, nominato con decreto del Ministro medesimo e composto da.

a) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero,

b) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro,

d) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica,

e) due rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni delle categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designati da quelle più rappresentative a livello nazionale,

f) due rappresentanti di organismi consortili per l'esportazione,

g) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,

h) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

4. Il comitato, presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato, è integrato, di volta in volta, da un rappresentante della regione nel cui territorio ha sede legale il consorzio o la società consortile che richiede i contributi

5 Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente

6. Si provvederà anche alla nomina dei sostituti di tutti i componenti del comitato, che interverranno in caso di assenza dei titolari.

7. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente

8 Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalità di funzionamento del comitato e la misura dei compensi spettanti ai membri del comitato stesso».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A0927

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di San Gimignano» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di orgigine dei vini, istituito a norma dell'art 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per la denominazione di origine controllata «Vernaccia di San Gimignano», già riconosciuta a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966 (*Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 6 maggio 1966) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n 68 del 22 marzo 1988), ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Disciplinare di produzione del vino «Vernaccia di San Gimignano» a denominazione di origine controllata e garantita

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di San Gimignano» è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni e requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Vernaccia di San Gimignano» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

dal 90 al 100% del vitigno «Vernaccia di San Gimignano»;

dallo 0 al 10% massimo e facoltativo, di vitigni a bacca bianca raccomandati ed autorizzati in provincia di Siena.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino «Vernaccia di San Gimignano» devono essere ottenute da vigneti situati in terreni collinari del comune di San Gimignano.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Vernaccia di San Gimignano» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i terreni collinari, di buona esposizione, situati ad una altitudine non superiore ai 500 metri ed i cui terreni di origine pliocenica, siano costituiti da sabbie gialle ed argille sabbiose.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli atti a conservare le specifiche caratteristiche dell'uva e del vino.

È vietata in particolare la forma di allevamento a «tendone» ed ogni pratica di forzatura.

Il numero dei ceppi per ettaro di superficie utile produttiva, non deve essere inferiore a tremila per i nuovi impianti o reimpianti e, la produzione massima di uva per ceppo non deve essere superiore ai cinque chilogrammi.

La produzione massima di uva ammessa per ettaro in coltura specializzata è di novanta quintali.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione totale non superi del 20% il limite medesimo, nel qual caso, tutta la produzione verrà declassata.

La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire, di anno in anno, prima della vendemmia, un limite di produzione inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al M.A.F. ed al comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 10,50%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio del comune di San Gimignano.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% e, qualora la resa superi detto limite, l'eccedenza non avrà diritto alla DOCG.

È consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali e, nel caso di uso di mosti concentrati è consentito il solo impiego dei rettificati.

È autorizzata la vinificazione fuori zona di produzione alle aziende che, alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, abbiano:

a) da almeno un quinquennio le strutture di vinificazione in prossimità del confine comunale di San Gimignano (comunque non superiore ai 2000 metri in linea d'aria);

b) abbiano vigneti iscritti all'albo della Vernaccia di San Gimignano almeno da un quinquennio;

c) tale autorizzazione dovrà essere richiesta e rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Il vino «Vernaccia di San Gimignano», all'atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino tenue tendente al dorato con l'invecchiamento;

odore: fine e penetrante caratteristico;

sapore: asciutto, armonico con caratteristico retrogusto amarognolo;

zucchero: residuo massimo 4 per mille;

acidità totale: minima 5 per mille;

estratto secco: netto minimo 15 per mille;

titolo alcoolometrico volumico minimo: 11%.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino «Vernaccia di San Gimignano», qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore ad un anno, considerato dal primo del mese di gennaio dell'annata successiva a quella di produzione, può portare come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva».

L'invecchiamento fatto secondo i metodi tradizionali deve comprendere un ulteriore periodo minimo di quattro mesi di affinamento in bottiglia, in locali climaticamente idonei.

Le operazioni di invecchiamento ed affinamento devono essere fatte nell'area in cui è consentita la vinificazione, di cui all'art. 5. Il titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo non può essere inferiore all'11%, mentre quello relativo all'immissione al consumo non può essere inferiore all'11,50%.

Il passaggio del vino «Vernccia di San Gimignano», a «Riserva» dovrà essere annotato nei registri di cantina momento in cui medesimo abbia raggiunto i requisiti di cui sopra ed abbia ricevuto la necessaria approvazione da parte della commissione di assaggio della camera di commercio di Siena di cui al successivo art. 9.

Al vino «Vernaccia di San Gimignano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: superiore, extra, fine, scelto, selezionato, fiore o simili.

In etichetta è obbligatoria l'annata di produzione e, la dizione «Riserva» per il vino corrispondente.

Art. 8.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino «Vernaccia di San Gimignano», in vista della vendita, devono essere di vetro, di forma bordolese e, di capacità uguali a: 187 ml, 375 ml, 500 ml, 750 ml, 1,500 litri (Doppia Bordolese).

Solo per la capacità di 187 ml è consentita la chiusura con tappo metallico a vite, per le altre capacità è consentita esclusivamente la chiusura con tappo di sughero o composto di sughero.

Il vino a DOCG, «Vernaccia di San Gimignano», deve essere immesso al consumo in bottiglie munite di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 164/1992.

Art. 9.

Ai fini della utilizzazione della DOCG il vino «Vernaccia di San Gimignano», ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 164/1992, deve essere sottoposto, nella fase di produzione, ad una analisi chimico-fisica ed organolettica e ad un ulteriore esame organolettico nella fase precedente l'imbottigliamento, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

93A0898

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riconoscimento del carattere sostitutivo all'attività industriale della S.p.a. Hantarel Nord, in Cinisello Balsamo, nei confronti dell'attività esercitata dalle S.p.a. Europhon, stabilimenti di Bozzolo e Quistello e della S.p.a. ITC di Castelleone.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1993 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è riconosciuto nelle province di Mantova e Cremona il carattere sostitutivo all'attività industriale della S.p.a. Hantarel Nord, con sede in Cinisello Balsamo (Milano), nei confronti dell'attività esercitata dalle S.p.a. Europhon, stabilimenti di Bozzolo e Quistello (Mantova) e della S.p.a. ITC di Castelleone (Cremona).

93A0888

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento di pensionamento anticipato, di cui all'art 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Poligrafici editoriale, con sede legale in Bologna e redazioni in Bologna e Firenze per il periodo dal 1° settembre 1992 al 31 agosto 1993

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento di pensionamento anticipato, di cui all'art 37 della legge 5 agosto 1981, n 416, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editrice La Stampa, con sede e stabilimento di Torino, per il periodo 1° maggio 1992-30 aprile 1993.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S p a Edizioni Meridionali, con sede e stabilimento in Napoli, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1991, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del pensionamento anticipato, previsto dal citato articolo, per l'ulteriore periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 febbraio 1994.

93A0887

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1993 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Domus Nostra a r.l », con sede in San Giovanni in Fiore (Cosenza), costituita per rogito Leucio Gisonna in data 13 novembre 1978, rep. 13889, reg soc. 2758, tribunale di Cosenza, BUSC 1600/163778;

società cooperativa edilizia «Paola Uno - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Paola (Cosenza), costituita per rogito D'Aqui in data 6 ottobre 1986, rep. 38752, reg. soc. 1722, tribunale di Paola, BUSC 2731/224490,

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Azzurra», con sede in Cosenza, costituita per rogito Pantano in data 9 dicembre 1985, rep. 100968. reg. soc. 5151. tribunale di Cosenza, BUSC 2585/216878;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata "Prima casa"», con sede in Santa Domenica Talao (Cosenza), costituita per rogito Titomanlio in data 9 aprile 1987, rep. 37467, reg. soc 1871, tribunale di Paola, BUSC 2826/229962,

societa cooperativa edilizia «S Irene - Società cooperativa edilizia per quota a responsabilità limitata», con sede in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 6 maggio 1974, rep. 65256, reg. soc. 2159, tribunale di Cosenza, BUSC 1374/139693.

93A0889

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1993 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della societa cooperativa «Medicea 2000», con sede in Bianco (Reggio Calabria), costituita il 22 agosto 1973 per rogito notaio dott Pasquale Osnato ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il sig Vincenzo Ferraro, corso della Repubblica, Siderno (Reggio Calabria).

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1993 ai sensi dell'art 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Paola», con sede in Caserta, costituita il 29 aprile 1983 per rogito notaio Vincenzo Barletta ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Francesco Matacena, via Giotto, 60, Aversa (Caserta).

93A0890

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province di Roma a Ravenna.

Con decreti ministeriali 2 febbraio 1993, aventi decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nelle province appresso indicate, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate

Provincia di Roma

autotrasporto merci, trasporto persone a mezzo taxi, autonoleggiatori, pulitori. 40ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L 1.010 000 mensili

Provincia di Ravenna

attività di «guardiania, custodia, sorveglianza, pulizia ed informazione ai turisti» presso Musei e Basiliche di Ravenna e provincia: 41ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L 1 051.000

93A0892

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 18 febbraio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole ammministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 18 febbraio 1993

Dollaro USA	1563,98
ECU	1840.80
Marco tedesco	948,15
Franco francese	279,94
Lira sterlina	2231,02
Fiorino olandese	842,16
Franco belga	46,05
Peseta spagnola	13,259
Corona danese	247,31
Lira irlandese	2311,72
Dracma greca	7,056
Escudo portoghese	10,392
Dollaro canadese	1239,78
Yen giapponese	13,060
Franco svizzero	1022,88
Scellino austriaco	134,73
Corona norvegese	223,04
Corona svedese	206,00
Marco finlandese	264,12
Dollaro australiano	1073,19

93A0966

N. 27

Media dei titoli del 10 febbraio 1993

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	85 —
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	100,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	93,600
» » » 21- 4-1987/94	92,750
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,950
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,950
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,850
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,925
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,375
» » » 12,50% 20-11-1989/95	101 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,300
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,300
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,400
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100 —
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,100
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,250
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,275
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,725
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,525
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,475
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	100 —
» » » 12,00% 19- 9-1991/97	100,050
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	99,825
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	99,900
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	99 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,550
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,300
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	101,200
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 1- 3-1988/93	100 —
» » » » 1- 4-1988/93	100,125
» » » » 1- 5-1988/93	100,700
» » » » 1- 6-1988/93	100,175
» » » » 18- 6-1986/93	101,300
» » » » 1- 7-1988/93	100,175
» » » » 17- 7-1986/93	100,300
» » » » 1- 8-1988/93	101,450
» » » » 19- 8-1986/93	100,525

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1988/93	100,775
» » » » 18- 9-1986/93	100,825
» » » » 1-10-1988/93	100,200
» » » » 20-10-1986/93	101,425
» » » » 1-11-1988/93	101 —
» » » » 18-11-1987/93	103,300
» » » » 19-12-1986/93	101,100
» » » » 1- 1-1989/94	102,350
» » » » 1- 2-1989/94	101,125
» » » » 1- 3-1989/94	100,775
» » » » 15- 3-1989/94	100,550
» » » » 1- 4-1989/94	100,300
» » » » 1- 9-1989/94	100,125
» » » » 1-10-1987/94	100,150
» » » » 1-11-1989/94	100,025
» » » » 1- 1-1990/95	100,550
» » » » 1- 2-1985/95	101,700
» » » » 1- 3-1985/95	99,350
» » » » 1- 3-1990/95	97,675
» » » » 1- 4-1985/95	99,825
» » » » 1- 5-1985/95	97,225
» » » » 1- 5-1990/95	99,375
» » » » 1- 6-1985/95	97,350
» » » » 1- 7-1985/95	98,150
» » » » 1- 7-1990/95	97,900
» » » » 1- 8-1985/95	100,125
» » » » 1- 9-1985/95	98,250
» » » » 1- 9-1990/95	99,875
» » » » 1-10-1985/95	99,325
» » » » 1-10-1990/95	98,825
» » » » 1-11-1985/95	99,850
» » » » 1-11-1990/95	99,275
» » » » 1-12-1985/95	101,025
» » » » 1-12-1990/95	100,025
» » » » 1- 1-1986/96	99,700
» » » » 1- 1-1986/96 II	100 —
» » » » 1- 1-1991/96	100,725
» » » » 1- 2-1986/96	100,850
» » » » 1- 2-1991/96	99,925
» » » » 1- 3-1986/96	99,200
» » » » 1- 4-1986/96	96,925
» » » » 1- 5-1986/96	96,425
» » » » 1- 6-1986/96	96,575
» » » » 1- 7-1986/96	97,650

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind	1- 8-1986/96	96,775
» » » »	1- 9-1986/96	97,525
» » » »	1-10-1986/96	98,475
» » » »	1-11-1986/96	99,475
» » » »	1-12-1986/96	101,550
» » » »	1- 1-1987/97	100,675
» » » »	1- 2-1987/97	100,475
» » » »	18- 2-1987/97	100,075
» » » »	1- 3-1987/97	99,025
» » » »	1- 4-1987/97	96,925
» » » »	1- 5-1987/97	96,300
» » » »	1- 6-1987/97	96,700
» » » »	1- 7-1987/97	96,875
» » » »	1- 8-1987/97	97,500
» » » »	1- 9-1987/97	98,325
» » » »	1- 3-1991/98	98,075
» » » »	1- 4-1991/98	97,500
» » » »	1- 5-1991/98	97,475
» » » »	1- 6-1991/98	98,425
» » » »	1- 7-1991/98	98,450
» » » »	1- 8-1991/98	98,375
» » » »	1- 9-1991/98	98 —
» » » »	1-10-1991/98	97,632
» » » »	1-11-1991/98	97,500
» » » »	1-12-1991/98	98,325
» » » »	1- 1-1992/99	98,350
» » » »	1- 2-1992/99	98,175
» » » »	1- 3-1992/99	97,925
» » » »	1- 4-1992/99	97,250
» » » »	1- 5-1992/99	97,325
» » » »	1- 6-1992/99	98 —

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 7-1993	100,050
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,125
» » »	12,50%	1- 9-1993	100 —
» » »	12,50%	1-10-1993	99,925
» » »	12,50%	1-11-1993	100,050
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,950
» » »	12,50%	17-11-1993	100,250
» » »	12,50%	1-12-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,275
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,175
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,400
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,175
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,175
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,275

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,400
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,200
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	99,125
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	99 —
» » »	12,00%	1-11-1991/96	99 —
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	99 —
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	98,800
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,150
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,225
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,275
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,400
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,125
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,200
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	97,925
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	97,900
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	99,550
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	99,925
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	96,900
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	96,925
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	96,825

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22- 2-1985/93	9,60%	100 —
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100 —
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,800
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	99,200
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	98,325
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98,550
» » » »	22-11-1985/93	8.75%	100 —
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	98,350
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	99,250
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,850
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	98,850
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	106 —
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	98 —
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	101,500
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	103,900
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	102,650
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	105 —
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	107,950
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	107 —
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	101,950
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,925
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	108,725
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	104,950
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	100,025
» » » »	23- 3-1992/97	10,20%	102 —

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M10023

N. 28

Media dei titoli dell'11 febbraio 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	85 —
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	100,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94 —
» » » 21- 4-1987/94	93,550
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,900
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,775
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,900
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,875
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,950
» » » 12,50% 19-10-1989/95	101,300
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,500
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,325
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,250
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,200
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,950
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100 —
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,250
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,300
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,625
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,275
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,375
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,775
» » » 12,00% 19- 9-1991/97	100,050
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	99,850
» » » 12,00% 19- 9-1992/97	99,600
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	99 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,550
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,300
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,200
» » » TR 2,5% 1983/93	101 —
» » » Ind. 1- 3-1988/93	99,925
» » » » 1- 4-1988/93	100,200
» » » » 1- 5-1988/93	100,700
» » » » 1- 6-1988/93	101,200
» » » » 18- 6-1986/93	100,225
» » » » 1- 7-1988/93	101,275
» » » » 17- 7-1986/93	100,250
» » » » 1- 8-1988/93	101,450
» » » » 19- 8-1986/93	100,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,825
» » » » 18- 9-1986/93	100,850
» » » » 1-10-1988/93	100,375
» » » » 20-10-1986/93	101,400
» » » » 1-11-1988/93	100,950
» » » » 18-11-1987/93	102,200
» » » » 19-12-1986/93	103,350
» » » » 1- 1-1989/94	101,100
» » » » 1- 2-1989/94	101,125
» » » » 1- 3-1989/94	100,800
» » » » 15- 3-1989/94	100,550
» » » » 1- 4-1989/94	100,325
» » » » 1- 9-1989/94	100,100
» » » » 1-10-1987/94	100,275
» » » » 1-11-1989/94	99,925
» » » » 1- 1-1990/95	100,425
» » » » 1- 2-1985/95	101,650
» » » » 1- 3-1985/95	99,300
» » » » 1- 3-1990/95	99,775
» » » » 1- 4-1985/95	97,525
» » » » 1- 5-1985/95	97,100
» » » » 1- 5-1990/95	99,275
» » » » 1- 6-1985/95	97,325
» » » » 1- 7-1985/95	97,950
» » » » 1- 7-1990/95	100 —
» » » » 1- 8-1985/95	97,800
» » » » 1- 9-1985/95	98,100
» » » » 1- 9-1990/95	99,525
» » » » 1-10-1985/95	98,700
» » » » 1-10-1990/95	98,450
» » » » 1-11-1985/95	99,675
» » » » 1-11-1990/95	99,675
» » » » 1-12-1985/95	100,925
» » » » 1-12-1990/95	99,950
» » » » 1- 1-1986/96	100,650
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,700
» » » » 1- 1-1991/96	100 —
» » » » 1- 2-1986/96	100,825
» » » » 1- 2-1991/96	99,875
» » » » 1- 3-1986/96	99,075
» » » » 1- 4-1986/96	96,850
» » » » 1- 5-1986/96	96,200
» » » » 1- 6-1986/96	96,350
» » » » 1- 7-1986/96	96,575

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind		1- 8-1986/96	96,750
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,325
»	»	»	»	1-10-1986/96	98 —
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,250
»	»	»	»	1-12-1986/96	101,025
»	»	»	»	1- 1-1987/97	100,600
»	»	»	»	1- 2-1987/97	100,350
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,775
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,950
»	»	»	»	1- 4-1987/97	96,950
»	»	»	»	1- 5-1987/97	96,200
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,550
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,475
»	»	»	»	1- 8-1987/97	97,400
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,175
»	»	»	»	1- 3-1991/98	97,750
»	»	»	»	1- 4-1991/98	97,200
»	»	»	»	1- 5-1991/98	97,275
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98,275
»	»	»	»	1- 7-1991/98	98,125
»	»	»	»	1- 8-1991/98	98 —
»	»	»	»	1- 9-1991/98	97,700
»	»	»	»	1-10-1991/98	97,250
»	»	»	»	1-11-1991/98	97,150
»	»	»	»	1-12-1991/98	98,425
»	»	»	»	1- 1-1992/99	98,400
»	»	»	»	1- 2-1992/99	97,850
»	»	»	»	1- 3-1992/99	98 —
»	»	»	»	1- 4-1992/99	96,875
»	»	»	»	1- 5-1992/99	96,950
»	»	»	»	1- 6-1992/99	97,700

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol	12,50%	1- 7-1993	100 —
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100,050
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100 —
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,925
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,150
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,925
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,225
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100,100
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	100,300
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,125
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,125
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,925
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,800
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,100
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	100,300
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	99,850
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	98,850
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	98,900
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	98,700
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	98,725
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97	98,275
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	100 —
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	99,825
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	99,850
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	100 —
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	99,875
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	97,850
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	97,675
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	98 —
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	99 —
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	99,775
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	96,475
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	96,425
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002	96,425

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C U.	22- 2-1985/93	9,60%	100 —
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100 —
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	100 —
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	99,250
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	99,200
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	98,900
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	99,050
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	99,100
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	98,350
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	99,950
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	98,950
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	105,375
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	97,900
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	102,150
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	103,050
»	»	»	»	26-10-1989/94	10̊,15%	102,600
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	104,900
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	105,250
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	107,050
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	101,950
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	105,900
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	106,675
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	104,250
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	104,500
»	»	»	»	23- 3-1992/97	10,20%	102,750

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M11023

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Milano n. 4354 del 27 novembre 1992 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della NCR Italia S.p.a. la donazione di apparecchiature scientifiche del valore complessivo di L. 32.600.000, da destinare al dipartimento di scienze dell'informazione.

Con decreto del prefetto di Milano n. 4355 del 27 novembre 1992 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della Farmitalia Carlo Erba la donazione di apparecchiature scientifiche del valore complessivo di L. 29.908.000, da destinare all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica II.

Con decreto del prefetto di Milano n. 4356 del 27 novembre 1992 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte dell'IPSOA scuola d'impresa la donazione di varie apparecchiature del valore complessivo di L. 9.756.000, da destinare al dipartimento di scienze dell'informazione.

93A0896

Autorizzazione all'Università di Brescia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Brescia n. 3788 del 10 dicembre 1992 l'Università degli studi di Brescia è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta «Franchini Acciai» S.p.a. di Flero (Brescia) la donazione di una apparecchiatura scientifica (macchina sviluppatrice AGFA Radioprint DD 3700) del valore di L. 8.900.000.

93A0895

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Milano n. 3756 del 7 ottobre 1992 il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare da parte della soc. Omron Electronics S.r.l. la donazione di un Kit Fuzzy del valore di L. 4.000.000 da destinare al dipartimento di elettronica e informazione.

Con decreto del prefetto di Milano n. 3757 del 7 ottobre 1992, il Politecnico di Milano è stato autorizzato ad accettare da parte della Hewlett Packard italiana S.p.a. la donazione di un Work Station HP Apollo mod. 9000/710 del valore complessivo di L. 57.505.500, da destinare al dipartimento di ingegneria strutturale.

93A0894

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio universitario per la gestione del «Centro di ricerca e sperimentazione per l'industria ceramica», in Bologna.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1992, registro n. 18 Università e ricerca, foglio n. 101, è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio universitario per la gestione del «Centro di ricerca e sperimentazione per l'industria ceramica», con sede in Bologna.

93A0893

Rettifica di decreto prefettizio concernente autorizzazione all'Università di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa n. 913 del 18 novembre 1992 è stato rettificato il decreto prefettizio pari numero del 14 maggio 1992, nel senso che la donazione della somma di L. 30.000.000 disposta dalla sig.ra Maria Teresa Catarzi deve intendersi intitolata alla memoria del defunto fratello dott. Mario Catarzi.

93A0897

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso riguardante il rinvio della pubblicazione del calendario delle prove del concorso ordinario, per titoli ed esami, a cattedre e posti nei conservatori di musica.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 15 del 23 febbraio 1993 sarà ripubblicato il seguente avviso riguardante il rinvio della pubblicazione del calendario delle prove del concorso ordinario, per titoli ed esami, a cattedre e posti nei conservatori di musica il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 90 del 15 novembre 1991; avviso che avrebbe dovuto essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 14 del 19 febbraio 1993:

«Il calendario delle prove del concorso ordinario, per titoli ed esami, per le cattedre di:

1) armonia e contrappunto;
2) armonia, contrappunto, fuga e composizione;
3) fuga e composizione;
4) teoria, solfeggio e dettato musicale;
5) composizione polifonica vocale;
6) direzione d'orchestra;
7) musica corale e direzione di coro;
8) musica sacra;
9) strumentazione per banda;
10) esercitazioni orchestrali;
11) organo complementare e canto gregoriano,

indetto con decreto ministeriale 18 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 90 del 15 novembre 1991, sarà pubblicato il 5 ottobre 1993 nella 4ª serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

93A0968

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 16 febbraio 1993, n. 34, recante: «Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.)». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1993).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, sono apportate le seguenti correzioni in corrispondenza delle sotto riportate pagine della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 7, nell'art 2, comma 2, lettera *d)*, dove è scritto «... e *la* Cassa per la pensione ai sanitari ...», leggasi: « e *della* Cassa per la pensione ai sanitari ...»,

alla pag. 8, nell'art. 3, comma 9, dove è scritto «... di cui all'articolo 8, *comma 8*, della legge sopracitata », leggasi « di cui all'articolo 8 della legge sopracitata.»

93A0967

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità recante: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuove confezioni; modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1993).

Alla pag. 59 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella seconda colonna, nel comunicato citato in epigrafe e relativamente al provvedimento n 7/1993 del 13 gennaio 1993, dove è scritto «Specialità medicinale "*CENERVIT*"», leggasi. «Specialità medicinale "*CERNEVIT*"»

93A0940

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S.P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a.s
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V Emanuele 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**345.000**
- semestrale	L.	**188.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**664.000**
- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 4 1 0 9 3 *

L. 1.300